



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 86 del 12/12/2016

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

ORDINANZA - Limitazioni e Divieti per l'accensione di articoli pirotecnici (compresi petardi e razzi) per il periodo dal 13 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 finalizzato alla tutela della quiete pubblica, "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", la tutela degli animali, della sicurezza urbana in funzione del patrimonio pubblico e privato, e l'incolumità pubblica legata ai residui incombusti di eventuali articoli pirotecnici lasciati sul suolo pubblico.

IL SINDACO

Visto l'art.54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Considerato la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici – D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati".

RITENUTO IN PREMESSA

1. Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
2. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
3. Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;

4. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici.

ORDINA IL DIVIETO

Di UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a m.150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, luoghi di culto, tutte le scuole di ogni ordine e grado, sedi di istituzione universitarie, cinema, teatri, impianti sportivi, piazze pubbliche, giardini pubblici e parchi, banche, caserme militari e di polizia, uffici pubblici, ricoveri zootecnici e per la tutela degli animali d'affezione (canili, etc);

Di UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo nel centro cittadino durante lo svolgimento di manifestazioni o eventi in programma per le festività natalizie dal 13 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, ad una distanza inferiore a 150 metri dal luogo dell'evento o manifestazione ;

AUTORIZZA NEI LIMITI DEL PROVVEDIMENTO

Per i restanti luoghi e per il periodo indicato **dal 13.12.2016 al 07.01.2017**, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle minime distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti, l'uso degli articoli pirotecnici, nelle fasce orarie di rispetto che vanno **dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00** di ogni giorno, **fatta eccezione** per la notte che va dalle ore 13.00 del 24 dicembre alle ore 8.00 del 25 dicembre, dalle ore 13.00 del 31 dicembre 2016 alle ore 8.00 del 1 gennaio 2017 e dalle ore 13.00 del 6 gennaio 2017 alle ore 8.00 del 7.01.2017, **in cui i divieti si protraggono su tutto il territorio comunale;**

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall'art.33 del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alla presente ORDINANZA comportano altresì:

- a) il sequestro del materiale esplodente, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell'art.13 della Legge 689/91 e successive modificazioni, e come corpo di reato se di carattere penale.**
- b) ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i titoli per l'acquisto e/o utilizzo, costituisce un abuso dell'esercente autorizzato e un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.**

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente.

Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, entro 30 giorni può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Sassari, entro 60 giorni può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Notifica tramite posta elettronica certificata a:

Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza -

Prefettura – prefettura.prefss@pec.interno.it;

Vigili del Fuoco Sassari – com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Settore Polizia Municipale, sede;

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa;

Sassari, 12.12.2016



IL SINDACO
Nicola Sanna